



---

***Il Garante di Ateneo***

**RELAZIONE**

***Sull'attività svolta dal Garante di Ateneo nel periodo dal  
1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.***

***(Art. 5 del Regolamento approvato con D.R. 7 dicembre 1994, n. 539/202)***

***Gennaio 2012***



---

## ***Il Garante di Ateneo***

### **RELAZIONE**

sull'attività svolta dal Garante d'Ateneo nel periodo dall'1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento approvato con decreto rettorale 7 dicembre 1994, n. 539/202 e successive modificazioni, istitutivo della figura del Garante d'Ateneo, si riferisce al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2011.

### **PREMESSA**

Ritengo doveroso ricordare, con rispetto, la figura del Dott. Alfonso Nicodemo, scomparso il 17 dicembre 2011.

Il Dott. Nicodemo ha svolto le funzioni di Garante di Ateneo dal 23 ottobre 2003 al 23 ottobre 2007.

La sottoscritta gli è subentrata e si fa portavoce del rammarico di quanti hanno avuto modo di collaborare con Lui.

Nel luglio del 2011 è cessata dal servizio la Signora Gigliola Gamberini, che dalla data di istituzione dell'ufficio del Garante, nel 1994, vi ha svolto le funzioni di Segretaria, accumulando un patrimonio di conoscenze e di esperienza che ha messo a disposizione per il raggiungimento delle finalità dell'organo.



---

## ***Il Garante di Ateneo***

Desidero qui ringraziarla per la passione ed il senso del dovere con cui ha espletato i propri compiti.

Svolgo la presente relazione in regime di proroga: infatti il mandato quadriennale, scaduto il 22 ottobre 2011, è stato prolungato fino al 30 giugno 2012 (o a quella diversa data, anteriore, che dovesse risultare sufficiente), in vista dell'approvazione del nuovo Statuto di Ateneo e dell'espletamento degli incombeni necessari per la designazione del nuovo Garante.

L'argomento degli effetti delle innovazioni statutarie sulla struttura e sulla competenza dell'organo sarà trattato nella relazione di fine mandato: infatti, il nuovo Statuto è entrato in vigore il giorno 11 gennaio 2012, e dunque essi non riguardano il periodo oggetto della presente relazione.

I fascicoli aperti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 sono stati 181:

- n. 156 relativi a studenti e laureati operanti nell'ambito dell'Ateneo;
- n. 16 relativi al personale tecnico - amministrativo;
- n. 9 relativi a docenti.

Prima di entrare nel merito dell'attività svolta e di esaminare i singoli settori, desidero esporre il mio convincimento sulla figura del Garante, con particolare



---

## ***Il Garante di Ateneo***

riferimento al rapporto con gli studenti, quando costoro ne chiedono l'aiuto, per risolvere qualche loro problema, di rilevante o di modesta entità.

E' stato avanzato il dubbio che l'intervento dell'Ufficio, quale portavoce dei bisogni e delle istanze dell'interessato, possa concretizzare una disparità di trattamento rispetto a coloro che, per ragioni varie (a cominciare dalla non conoscenza della figura), non si rivolgono allo stesso.

E' chiaro che, se ciò fosse, sarebbe meglio abolire l'organo.

Ma, ad avviso della sottoscritta, così non è, perchè l'esistenza dell'Ufficio del Garante di Ateneo risulta dagli atti normativi dell'Università, resi noti in varie forme, nonché dalle notizie esistenti sul sito Unibo, così che rivolgersi o meno allo stesso è il risultato di una scelta consapevole.

Quindi chi decide di prendere contatto con il Garante ed ottiene un risultato, non può dirsi privilegiato rispetto a chi non si avvale di tale possibilità.

Certo sarebbe auspicabile che l'istituto fosse maggiormente pubblicizzato, ma esclude che possa verificarsi una disparità di trattamento il fatto che esso sia menzionato sul sito istituzionale, che è o dovrebbe essere la maggior fonte di informazione per gli studenti, e che sia indicato dagli operatori dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, a chi richiede se esista una persona o un ente cui riferire le questioni controverse .



---

## ***Il Garante di Ateneo***

Anche nell'anno accademico cui si riferisce la presente relazione è pervenuta all'Ufficio, da appartenenti a tutte e tre le categorie più sotto esaminate, una serie di richieste di pareri su questioni varie, a testimonianza di come sia forte il desiderio di comprendere il quadro normativo del sistema nel quale si è inseriti e si opera, così da poter adeguare ad esso il proprio comportamento ed al contempo giudicare correttamente quello degli altri.

Questo tipo di attività, come già ebbero a sottolineare i precedenti Garanti, non rientra in senso stretto tra le funzioni proprie dell'Ufficio, ma è stata sempre svolta, anche dai soggetti che di volta in volta si sono succeduti nella carica, in quanto concretizza una forma di contributo alla conoscenza.

Tra i quesiti che ritengo degni di nota, vi sono:

- quello di sapere se potesse considerarsi legittimo il rifiuto, subito da uno studente, di poter compilare la tesi di laurea in lingua inglese;
- quello riguardante la possibilità di ottenere una deroga ad una delle norme generali dell'Ateneo, in considerazione del fatto che la situazione di difetto nel quale l'interessato si trovava dipendeva da una deficienza di una amministrazione diversa da quella universitaria;
- quello posto da uno studente che si apprestava a discutere una certa tesi presso una Università straniera e chiedeva di sapere se poteva utilizzare lo stesso elaborato per la discussione che si sarebbe tenuta successivamente presso questo Ateneo;



---

## ***Il Garante di Ateneo***

- quello diretto ad accertare le ragioni per le quali la consegna di un nuovo "badge" è subordinata alla presentazione della denuncia di smarrimento del precedente sino ad allora usato;
- quello tendente a sapere se possa considerarsi legittimo il comportamento di un Presidente di commissione di laurea che, accertata l'esistenza di un errore materiale nella determinazione del voto finale, abbia proceduto alla correzione, senza riconvocare la commissione e senza procedere ad una nuova proclamazione;
- per finire con quelli, i più numerosi, rivolti a conoscere il contenuto di norme dello Statuto o del Regolamento Studenti.

## **RAPPORTI CON L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**

Anche questo anno non vi è stato un grande numero di segnalazioni.

Sono state formulate richieste di spiegazioni sulle ragioni della revoca di benefici da parte di studenti per i quali erano venuti meno i presupposti di merito o di reddito e in questi casi è stata confermata la correttezza dell'operato dell'ente.

In altra materia, quella della compilazione delle domande per poter usufruire dei benefici ER-GO, sembrano degni di segnalazione due casi.



---

## ***Il Garante di Ateneo***

Si è ricordato nella relazione relativa all'anno 2010 che tra le norme introdotte in materia di quote di contribuzione figura quella secondo la quale i titolari di reddito di un importo determinato, ritenuto molto esiguo, possono presentare soltanto la domanda di borsa di studio; gli altri, titolari di un reddito di importo superiore, possono presentare soltanto la domanda di inserimento in una fascia di contribuzione ridotta.

Nel caso in cui venga proposta una domanda incompatibile con il reddito dichiarato, l'istante decade da ogni beneficio.

Per tentare di limitare il rilevante numero di domande errate, in una prima fase il sistema telematico ER-GO era stato modulato in modo che nel momento in cui gli interessati indicavano nella domanda il proprio reddito, e questo era di entità tale da permettere solo l'erogazione della borsa di studio, compariva sullo schermo una segnalazione del seguente tenore: "ATTENZIONE: la soglia economica consente la richiesta di borsa di studio".

Proseguendo, poi, nella compilazione, si avevano due possibilità: quella di cliccare sulla scritta "Modifica i benefici" oppure sull'altra: "continua".

Cliccando su "continua" il programma consentiva di completare la domanda secondo il tenore iniziale, errato.

L'esistenza della seconda opzione era inutile e dannosa, posto che essa, tenuto conto dei presupposti sopra indicati, conduceva inevitabilmente alla perseveranza nell'errore e dunque alla perdita di qualsivoglia provvidenza.



---

## ***Il Garante di Ateneo***

Il messaggio è stato successivamente modificato ed è stato adottato il seguente:

" ATTENZIONE: la soglia economica consente la richiesta anche della borsa di studio. Se non richiede la borsa non ha diritto neppure all'esonero parziale delle tasse universitarie".

Anch'esso è ambiguo, dal momento che sembra dare per ammesso che la domanda di inserimento in una fascia di contribuzione ridotta possa essere presentata anche dai titolari di reddito che, secondo l'attuale normativa, sono invece abilitati a presentare solo la domanda di borsa.

E' vero che nei bandi sono chiaramente specificate le condizioni che si devono rispettare per poter essere inseriti nelle graduatorie, ma è notorio che a volte essi vengono letti superficialmente, così che se si decide di facilitare la redazione delle domande è bene che le formule usate siano chiare il più possibile.

## **FASCICOLI RELATIVI A STUDENTI E LAUREATI OPERANTI NELL'ATENEIO**

Il contenuto di alcune segnalazioni è ricorrente e per la loro enumerazione mi riporto alla precedente relazione (da pag. 8 a pag. 11); ad esse aggiungo quelle relative al ritardo nel provvedere a rimborsi dovuti o al rilascio di documenti necessari per ragioni di lavoro o di studio.





---

## ***Il Garante di Ateneo***

Ho rilevato inoltre la prassi, esistente in un ufficio, di firmare la corrispondenza di posta elettronica con gli studenti con la sola denominazione dell'ufficio medesimo e non con le generalità dell'operatore.

Il numero più alto di segnalazioni è relativo anche quest'anno alla fissazione degli appelli dopo la scadenza dei termini per la presentazione della documentazione di laurea; alla sovrapposizione degli esami; all'inosservanza del termine di quindici giorni tra un appello e l'altro; al ritardo con cui le date degli appelli vengono inserite sul sito *almaesami* e a quello con cui si procede alla verbalizzazione telematica dell'esito degli esami stessi.

Ciò che massimamente infastidisce gli studenti (a mio avviso a ragione) e li disorienta è la diversa regolamentazione di materie di interesse comune che esiste tra le varie facoltà; tale diversità si è constatata, ad esempio, in materia di esami fissati dopo la scadenza del termine sopra indicato, in quanto in alcune facoltà si consente di depositare una fotocopia del libretto invece dell'originale, mentre in altre tale possibilità è preclusa; o in materia di termine per la compilazione del piano di studi, che in alcune facoltà è prorogabile anche più di una volta ed in altre non ammette proroga.

Fatto salvo il potere delle singole Facoltà di dotarsi dei regolamenti più aderenti alle loro specifiche caratteristiche, sarebbe auspicabile che le norme riguardanti istituti comuni fossero uniformi, e ciò anche in considerazione della gravità delle conseguenze che possono prodursi a carico degli studenti.



---

## ***Il Garante di Ateneo***

Anche quest'anno vi sono state segnalazioni di comportamenti dei docenti non apprezzati dagli studenti. Esse hanno riguardato l'eccessivo rigore nel valutare le prove (vi sono studenti che hanno ripetuto l'esame anche più di otto volte); il cambiamento frequente dei criteri di valutazione; l'approccio tendente a sottolineare la differenza di posizione; l'uso di espressioni umilianti per il discente (come, ad es., il chiamare i colleghi dell'esaminato, presenti, a confermare il giudizio negativo espresso); le reazioni eccessive a comportamenti ritenuti scorretti, come quella di strappare il compito ad uno studente sospettato di aver violato una disposizione data. La giustificazione di aver fatto ciò al fine di distinguere l'elaborato da quello dei rimanenti allievi, non appare molto convincente, data l'esistenza di altri possibili e meno "drammatici" sistemi di individuazione. In un altro caso è stato fatto presente ad una esaminanda che, per essere promossa avrebbe dovuto meritare un trenta, visto che si era rivolta alle Autorità accademiche ed a questo Ufficio per stigmatizzare il fatto che dopo otto volte non era riuscita a superare un esame da pochi crediti.

Va infine segnalato il comportamento scorretto di due studentesse, una delle quali ha convinto l'altra, dietro compenso, a prendere il suo posto in una prova di idoneità, previa falsificazione dei documenti di identificazione.

L'autrice del piano, una volta scoperta, ha chiesto a questo Ufficio di caldeggiare la sua richiesta alle autorità competenti di valutare con benevolenza il comportamento tenuto, ai fini disciplinari.



---

## ***Il Garante di Ateneo***

Ovviamente, la risposta è stata negativa.

Ha stupito l'atteggiamento della richiedente, che appariva molto più preoccupata delle conseguenze della condotta sulla sua carriera scolastica, piuttosto che degli effetti penali della stessa.

Riporto qui di seguito alcuni casi significativi:

Una studentessa, nel segnalare che rischiava di perdere un anno perchè gli appelli di quattro esami residui erano stati fissati in data posteriore alla scadenza del termine per il deposito dei documenti di laurea ha riferito che, essendosi attivata, era riuscita a "fare due esami a ricevimento".

In poche righe sono state descritte due situazioni anomale: il fenomeno, rilevante, che consiste nel non tener conto del fatto che, una volta depositato i detti documenti non è più possibile sostenere esami, così che fissare appelli dopo la scadenza del termine significa costringere molti studenti ai quali magari manca un solo esame a pagare le quote di contribuzione per un ulteriore anno accademico; l'altro, che tende a favorire lo studente, ma che trascura l'esigenza della pubblicità degli esami e della collegialità della valutazione, quando questa sia prescritta.

Una laureata di vecchio ordinamento ha esposto di essersi iscritta ad un corso di laurea magistrale dopo aver avuto assicurazione da docenti e personale delle segreterie che vi era la possibilità di vedersi riconosciuti crediti relativi ad esami sostenuti nella carriera pregressa; ha poi appreso che ciò non era possibile.



---

## ***Il Garante di Ateneo***

E' risultato che in effetti non è stata data idonea pubblicità ad una delibera di facoltà che esclude che si possa far luogo a riconoscimento di crediti per i laureati secondo il vecchio ordinamento, per la ritenuta non sovrapposibilità tra gli esami sostenuti nel precedente percorso e quelli facenti parte della programmazione didattica del nuovo corso di laurea.

Un'altra segnalazione ha riguardato il bando di concorso per l'assegnazione di premi di studio a favore di studenti meritevoli.

Tale bando prevede il requisito del merito e stabilisce sia il numero di crediti necessario per acquisirlo, sia il termine entro il quale deve essere maturato; è accaduto, però, che gli studenti, pur bisognosi, iscritti a determinati corsi, non abbiano neppure potuto provare a concorrere, non per loro demerito, ma per la particolare organizzazione del corso di appartenenza, la cui programmazione didattica non avrebbe mai consentito il conseguimento dei crediti necessari nel termine stabilito.

L'interessamento del Prorettore per gli studenti e la professionalità degli incaricati della redazione dei bandi hanno consentito di eliminare l'iniquità, sia pure solo per il futuro.

Un analogo effetto di giustizia sostanziale si è conseguito nel campo dei benefici erogati da ER-GO.

E' noto che anche i concorsi banditi da detto ente prevedono che lo studente consegua un certo numero di crediti entro un termine stabilito. E' noto altresì che anche lo svolgimento dei tirocini attribuisce crediti. Per ogni corso di laurea è prevista una serie di tirocini, che possono anche terminare prima della scadenza



---

## ***Il Garante di Ateneo***

fissata nel bando ER-GO . Poichè, però, l'attività di verbalizzazione è fissata in via generale per il mese di settembre 2011, lo studente che pur avesse terminato il tirocinio e sostenuto l'esame entro il termine stabilito, per la suddetta norma di organizzazione interna non poteva contare sui relativi crediti, ancorchè acquisiti tempestivamente, perchè non verbalizzati.

Per eliminare questo effetto deleterio, ER-GO, sensibilizzato anche in questo caso dal Prorettore per gli studenti, ha deciso di tener conto dei crediti derivanti dai tirocini, sia nel caso in cui la relativa attività termini a luglio, sia quando termini a settembre, previa verifica che la partecipazione ai diversi periodi non dipenda dallo studente, ma dall'organizzazione stabilita dal Consiglio di corso di studio.

Una laureata triennale ha fatto presente l'inutilità di partecipare ai concorsi per la stipulazione di contratti a tempo determinato per l'attività di supporto alla didattica, per coloro che, come lei, avevano un diploma di recente acquisizione, dato che, avvenendo la selezione sulla base di titoli, pubblicazioni o esperienze nel settore del campo dell'insegnamento, ben difficilmente avrebbero potuto vantare i suddetti requisiti, a parte la laurea; ha inoltre ipotizzato che avessero partecipato al concorso insegnanti dell'Ateneo.

Assunte informazioni, è stato chiarito all'interessata che:

- l'ammissione al concorso dei laureati triennali era stabilita dall'art. 9 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato (D.R. n. 418/2011), la cui "ratio" era quella di non precludere una



---

## ***Il Garante di Ateneo***

possibilità ai soggetti sopra indicati in possesso di una valida esperienza professionale;

- la norma del bando secondo cui "è escluso dalla partecipazione al concorso il personale dipendente delle Università italiane" era stata rispettata, ma l'accesso ad esso non poteva certo essere inibito a soggetti che, pur non facendo parte del personale dipendente, avevano incarichi di insegnamento, come i professori a contratto o gli assegnisti di ricerca.

E' stata messa in evidenza la pesantezza delle conseguenze della abolizione della possibilità di iscriversi condizionatamente ai corsi di laurea magistrale da parte dei laureati triennali che abbiano conseguito il titolo entro la terza sessione (marzo): tali soggetti hanno l'alternativa di perdere un anno, oppure di iscriversi ai corsi singoli, versando quote di importo non indifferente, nella speranza che gli esami sostenuti vengano riconosciuti nel successivo percorso magistrale; per imboccare il quale, nell'anno successivo, debbono peraltro provvedere al versamento della intera quota di contribuzione.

E' stato chiarito dall'Amministrazione che l'abolizione della iscrizione condizionata è avvenuta per adeguare il Regolamento Studenti al disposto del decreto ministeriale n. 270 del 2004, il cui articolo sei, secondo comma, stabilisce che "l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purchè in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi";



---

## ***Il Garante di Ateneo***

che il termine di scadenza per l'iscrizione alla laurea magistrale è stato spostato al 31 dicembre per contemperare il disposto ministeriale con la persistenza, in diversi corsi di laurea, di un numero rilevante di studenti che non concludono il ciclo di studi entro la sessione di settembre; che il versamento di un contributo per il superamento delle singole attività formative è previsto, oltre che come contribuzione ai costi dei servizi didattici e amministrativi effettivamente resi allo studente, anche per non creare disparità di trattamento tra gli studenti che si laureano entro dicembre e quelli che si laureano entro marzo e si iscrivono ai corsi singoli per i quali vi è la possibilità di rimanere formalmente iscritto un anno in meno.

Sempre in materia di iscrizione a corsi di laurea magistrale da parte dei laureati triennali che abbiano conseguito il titolo nel mese di dicembre, sembra degna di rilievo la contestazione di uno studente, al quale è stata applicata la mora per non aver rispettato il termine del pagamento della quota di contribuzione dovuta all'atto della immatricolazione, fissato al trenta di novembre. Lo studente ha rilevato che, scadendo lo stesso in data anteriore a quello della discussione, sarebbe stato ovviamente impossibile tenerne conto.

La tesi è condivisibile, in quanto il concetto di indennità di mora è legato al ritardo nell'adempimento, ritardo che non appare configurabile allorchè, come in questo caso, si ha la volontà di pagare, ma non lo si può fare, per un calendario fissato dallo stesso Ateneo; né può costituire motivo di censura l'aver scelto, tra i vari appelli possibili, quello di dicembre, non potendosi penalizzare chi si avvale di una facoltà riconosciuta.



---

## ***Il Garante di Ateneo***

### **FASCICOLI RELATIVI AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO**

In questo settore gli interventi sono stati finalizzati ad accertare posizioni soggettive nell'ambito lavorativo; ad ottenere spiegazioni su incumbenti da compiere per ottenere un certo risultato; a denunciare lo stato di particolare degrado di una struttura facente parte di un dipartimento; a conoscere le ragioni del negato rimborso delle spese di trasferta in favore di dipendente autorizzato all'uso di mezzo proprio; ad ottenere la modifica di una decisione con la quale era stata respinta la domanda di un dipendente di ottenere una variazione dell'orario di lavoro (alla lettera di questo Ufficio contenente una più dettagliata esposizione delle ragioni che avrebbero potuto legittimare l'accoglimento della istanza, la dirigente, impegnata in un trasferimento, non ha ritenuto di rispondere); ad accertare la veridicità della denuncia di comportamento persecutorio nei confronti di un tecnico laureato da parte del dirigente della struttura.

Particolarmente significativo il caso del vincitore di un concorso per una posizione apicale con assunzione di responsabilità diretta al quale, dopo la vittoria e dopo l'espletamento di tutte le formalità, è stato comunicato che, per esigenze organizzative prima non previste, la posizione indicata nel bando era annullata: in alternativa gli è stata proposta una posizione comportante funzioni specialistiche, prive, però di responsabilità diretta.





---

## ***Il Garante di Ateneo***

Degno di menzione anche l'episodio che ha visto il coinvolgimento nel giudizio negativo espresso da un docente nei confronti di un fornitore esterno, anche un responsabile amministrativo; alla reazione del quale il docente ha precisato il proprio pensiero, escludendo di aver voluto porre in dubbio la correttezza dello stesso.

La riduzione del numero dei dipartimenti ha comportato anche quella dei relativi segretari amministrativi: ha destato perplessità la decisione di sottoporre a selezione, per individuare i soggetti che avrebbero continuato a rivestire la carica nelle strutture residue, anche coloro che avevano assunto la qualifica in seguito a concorso pubblico. L'Amministrazione ha giustificato la propria decisione facendo riferimento al CCNL DEL 9.8.2000.

A proposito di spazi destinati a parcheggio e riservati al personale, un dipendente dotato di autorizzazione cui era stata comminata la sanzione della rimozione del veicolo e del pagamento di una somma di danaro per aver ommesso di esporre il contrassegno, ha fatto rilevare l'ingiustizia consistente nel porre sullo stesso piano, ai fini della sanzione, i dipendenti cui possa imputarsi soltanto una mancanza di attenzione e gli abusivi assoluti.

Attualmente il sistema è stato integralmente modificato, in quanto si è preferito ricorrere a sistemi meccanici di regolazione dell'accesso agli spazi, di prossima installazione.



---

## ***Il Garante di Ateneo***

### **FASCICOLI RELATIVI AL PERSONALE DOCENTE**

Il numero dei docenti che hanno richiesto l'intervento dell'Ufficio, come si è visto sopra, è stato piuttosto limitato, ma la tipologia delle istanze è stata varia: da quella tendente a sollecitare una decisione sulla domanda di potersi fregiare di un determinato titolo riconosciuto, a certe condizioni, dall' Alma Mater; a quella diretta a portare a conoscenza degli organi competenti, al fine di ottenere tutela, la condotta, ritenuta disturbante, di colleghi.

Sono state inoltre formulate richieste di pareri, soprattutto di carattere giuridico, ma anche su comportamenti concreti da tenere in situazioni determinate.

Sono state poi trasmessi all'Ufficio, per conoscenza, la istanza di coinvolgere nella discussione sui progetti di ristrutturazione di organismi didattici preesistenti tutti i soggetti in vario modo toccati dalle future innovazioni, nonché, durante il periodo feriale, il carteggio che ha coinvolto gli organizzatori di un convegno ed alcuni soggetti stranieri, i quali, avendo revocato la loro partecipazione, chiedevano la restituzione della quota di iscrizione. Richiesta, allo stato, non più coltivata.

Bologna, 31 gennaio 2012

Paola Palazzo

---



---

## ***Il Garante di Ateneo***

### ***STUDENTI - ISTANZE FORMALIZZATE (1 gennaio 2011- 31 dicembre 2011)***

<u>Problema</u>	<u>Istanze singole</u>	<u>istanze di gruppo</u>
- Didattica in genere	n. 34	
- Normativo	n. 12	
- Amministrativo vario	n. 7	
- Quote contribuzione, rimborsi, pagamenti	n. 45	n.1
- Trasferimenti	n. 3	
- Diritto allo studio/ER.GO	n. 14	
- Organizzazione	n. 3	
- Varie	n. 37	



---

***Il Garante di Ateneo***

***PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO - ISTANZE FORMALIZZATE  
(1 gennaio 2011- 31 dicembre 2011)***

<u>Problema</u>	<u>Istanze singole</u>	<u>istanze di gruppo</u>
- Amministrativo vario	n. 4	
- Quote contribuzione, rimborsi e pagamenti	n. 1	
- Varie	n. 11	

***PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE - ISTANZE FORMALIZZATE  
(1 gennaio 2011- 31 dicembre 2011)***

<u>Problema</u>	<u>Istanze singole</u>	<u>istanze di gruppo</u>
- Normativo	n. 2	
- Quote contribuzione, rimborsi e pagamenti		n. 1
- Organizzazione	n. 1	
- Varie	n. 4	n. 1